



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



pon 2014-2020  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**Istituto Comprensivo "Milani" Terracina**  
Via Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT) ☎ 0773725919  
C.M. LTIC83000L - C.F. 80003800598  
[www.icmilaniterracina.edu.it](http://www.icmilaniterracina.edu.it)  
✉ [ltic830001@istruzione.it](mailto:ltic830001@istruzione.it)  
✉ [ltic830001@pec.istruzione.it](mailto:ltic830001@pec.istruzione.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

## Integrazione PTOF 2019-22

Valutazione finale  
A.S. 2019-20

# Riferimenti normativi

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62, Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388;
- Ordinanza Ministeriale prot. n°11 16 maggio 2020.

# Valutazione finale classi intermedie

- L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 .
- Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

# Ammissione alla classe successiva

- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017.
- I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità.
- Per la didattica in presenza saranno utilizzati i criteri e le modalità presenti nel PTOF 2019/22 e reperibili sul sito nell'area valutazione <http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/pof-t/criteri-e-valutazione> e per l'attività a distanza, i criteri e le modalità indicate nelle documento la nuova valutazione D.A.D.

# La Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (All. 1)

Tale valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, competenze che verranno valutate sia con riferimento al periodo della didattica in presenza sia con riferimento al periodo della didattica a distanza.

# Non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe può deliberare, con motivazione espressa all'unanimità, la non ammissione alla classe successiva:

- in presenza della sanzione disciplinare dell'esclusione dagli scrutini o dagli esami ex art.4 , commi 6 e 9 bis, del D.P.R. 249/1998;
- mancanza di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

**Ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati**

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato.

# **Il Piano di Apprendimento Individualizzato**

Il Piano di Apprendimento Individualizzato deve indicare, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. (All. 2)

# Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
- Il Piano di Apprendimento Individualizzato (All. 2), ove necessario, integra il Piano Educativo Individualizzato.

# **Piano di Apprendimento Individualizzato alunni con B.E.S.**

- Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, in possesso di Piano Didattico Personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.
- Ove necessario, viene redatto un Piano di Apprendimento Individualizzato. (All. 2)

# Piano di Integrazione degli Apprendimenti

- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti. (All. 3)
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

# **Attività di integrazione degli adempimenti e di recupero**

Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti e quelle relative al Piano di Apprendimento Individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

# Certificazione delle Competenze

Al termine del corso di studi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado viene redatto, in sede di scrutinio, la Certificazione delle Competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, da allegare al documento di valutazione.